

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3027

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato COSSIGA

Modifica degli articoli 68 e 122 della Costituzione,  
in materia di prerogative e immunità dei membri  
del Parlamento e dei Consigli regionali

*Presentata il 15 luglio 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sotto la spinta passionale del cosiddetto fenomeno di « Mani pulite » e a causa dello scontro politico aggravatosi, ingiustamente, nel Paese e soprattutto in Parlamento, a motivo del diniego di autorizzazione a procedere nei confronti di un ex-Presidente del Consiglio dei ministri, diniego che, anche per l'atteggiamento assunto da una specifica procura della Repubblica, che a questa autorizzazione a procedere aveva richiesto, sollevò la opposizione largamente strumentale di una parte delle Camere e dello schieramento politico, il Parlamento innovò profondamente il sistema delle prerogative e immunità dei membri del Parlamento contenuto nell'articolo 68 della Costituzione.

In particolare, fu di fatto soppressa la tradizionale guarentigia della inviolabilità, che è insieme una conseguenza della « primazia » che il Parlamento ha in ogni ordinamento democratico rappresentativo e della divisione dei poteri. Guarentigia costantemente accordata ai membri delle Assemblee rappresentative da oltre duecento anni e contenuta nelle più antiche Costituzioni europee e americane, così come nelle nuove Costituzioni degli Stati dell'Europa orientale quando sono ritornati a un regime di libertà.

Recenti avvenimenti hanno palesato chiaramente come l'assenza di questa guarentigia non solo esponga il parlamentare alla minaccia della prevalenza del potere del giudice ma anche di pubblici ministeri

nei suoi confronti, ma aggravi la situazione di conflittualità e di diffidenza della classe politica nei confronti della magistratura.

Sembra pertanto opportuno un « ritorno alla Costituzione », ad una Costituzione che fu adottata dall'Assemblea Costituente quasi all'unanimità e certo dai partiti che ne rappresentavano insieme l'ideologia o il mito storico fondante.

Si tenga conto tra l'altro che della prerogativa dell'inviolabilità, nelle identiche forme in cui era prevista dal precedente testo dell'articolo 68 della Costituzione, hanno continuato a godere i membri della Corte costituzionale, certo organo supremo di garanzia costituzionale in forma contenziosa ma non diretta espressione della sovranità popolare.

Quello che qui si propone è pertanto un « ritorno alla Costituzione », con le aggiunte e i chiarimenti resi necessari dalla più forte incidenza nella sfera della libertà che le moderne tecniche, metodi e strumenti di indagine hanno posto nelle

mani dei pubblici ministeri, dei giudici istruttori e delle stesse forze di polizia.

È bene ricordare ancora una volta che la garanzia o la prerogativa dell'inviolabilità è un riflesso della posizione di supremazia del Parlamento e del principio della divisione dei poteri. Essa è volta non soltanto a tutelare il Parlamento nei suoi membri da indebite minacce o pressioni da parte di organi dell'ordine giudiziario, ma anche a garantire la integrità, non solo numerica ma anche politica, delle due Camere.

Attesa la grande trasformazione intervenuta nell'attribuzione dei poteri dei Consigli regionali per effetto della devoluzione in senso federalista di larga parte delle competenze dello Stato alle regioni, è venuta a innovarsi profondamente la posizione costituzionale delle Assemblee regionali stesse. Per cui sembra conforme ai principi generali dell'ordinamento costituzionale estendere anche ai membri delle Assemblee e dei Consigli regionali le garanzie previste per i membri del Parlamento.

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

## ART. 1.

1. L'articolo 68 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 68. I membri del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni e nell'espletamento dei compiti loro affidati quali rappresentanti della sovranità popolare.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a procedimento penale, nè può essere arrestato o altrimenti privato della libertà in qualunque modo, o sottoposto a qualunque misura cautelare personale o a qualunque misura coercitiva prevista dalle norme di diritto penale e di diritto processuale penale generali o speciali, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio l'arresto in flagranza.

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a misure di intercettazione telefonica ambientale e comunque su mezzi di comunicazione elettrici o elettronici, nonché a provvedimenti che costituiscano eccezione al diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni postali e telegrafiche. Nessuna intercettazione di conversazione o di comunicazione alle quali prenda parte un membro del Parlamento può essere in qualunque modo e per qualunque fine utilizzata senza l'autorizzazione della Camera di cui il membro del Parlamento fa parte. Di tali intercettazioni indirette l'autorità giudiziaria o l'autorità di polizia deve dare immediata comunicazione alla Camera di appartenenza.

Eguale autorizzazione è richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione, anche in esecuzione di una sentenza

irrevocabile, un membro del Parlamento o chi al Parlamento venga eletto ».

ART. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 122 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Ai consiglieri regionali e ai membri delle altre Assemblee rappresentative legislative previste per le Regioni a statuto speciale sono estese le prerogative e le immunità accordate ai membri del Parlamento ».

